

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1988

Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46,
sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce il testo già approvato, nel corso della precedente legislatura, dalla 10ª Commissione industria del Senato nella seduta del 21 maggio 1986.

L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ha disposto che le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi recanti il marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, precedentemente in vigore, potessero essere vendute dai produttori e dai commercianti entro determinate scadenze, oltre le quali avrebbero dovuto essere commercializzate solo dopo l'applicazione di uno speciale «marchio di rimanenza». Le modalità e le procedure per

l'apposizione di tale marchio di competenza degli uffici provinciali metrici sono state disposte con gli articoli 75 e seguenti del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Le scadenze, previste in maniera differenziata per i produttori (tre anni dall'entrata in vigore del regolamento) e per i commercianti (cinque anni dall'entrata in vigore della legge), erano state determinate in base al presupposto, rivelatosi poi soltanto teorico, della puntuale realizzazione di tutte le prescrizioni previste dalla nuova legge (emanazione del regolamento entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge; realizzazione da

parte della Zecca delle matrici relative ai nuovi marchi, eccetera). La mancata tempestiva realizzazione di tali adempimenti di base ha reso necessaria l'emanazione di successive disposizioni ministeriali (circolari ministeriali n. 5 del 7 aprile 1975; n. 5 dell'8 marzo 1978; n. 8 del 7 marzo 1979; n. 6 del 10 marzo 1980; n. 10 del 26 maggio 1983; n. 8 del 16 marzo 1984) sulla cui base le dette scadenze sono state rispettivamente fissate al 1° maggio 1983 per le giacenze dei produttori e al 30 ottobre 1984 per quelle dei commercianti.

Tali provvedimenti hanno consentito di superare gli inconvenienti immediati conseguenti al passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, ma, venuto a scadenza anche il termine relativo alle giacenze esistenti presso i commercianti, si è dovuta rilevare una non prevista situazione di pesanti difficoltà operative, che ha portato a valutare l'opportunità di apportare alcune modifiche alla disciplina introdotta con l'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Il primo motivo di difficoltà è tuttora costituito dal rilevante numero degli oggetti da marchiare (di gran lunga superiore a quello prevedibile), che assommano ad oltre un milione di pezzi, con più di quattromila richieste di interventi «a domicilio», metà dei quali in esercizi situati in comuni diversi dal capoluogo della provincia. Tale circostanza, rapportata alle gravissime carenze numeriche del personale degli uffici provinciali metrici (per i quali, inoltre, il settore dei metalli preziosi costituisce un servizio in qualche modo marginale), porta ad ipotizzare il completamento delle operazioni in tempi assai lunghi e molto variabili da provincia a provincia, con conseguenti danni economici e difformità di trattamento per gli operatori interessati.

In alcuni casi, inoltre, l'apposizione del marchio di rimanenza pone difficoltà tecniche e può provocare danneggiamento degli oggetti, con conseguente scadimento del loro valore. All'atto della produzione, in effetti, il marchio è apposto quasi sempre in una fase di lavorazione antecedente la finitura e col supporto di idonee attrezzature e di personale specializzato, supporto che di norma non è a disposizione delle aziende commerciali. Sono stati studiati possibili accorgimenti operativi

volti a facilitare la materiale operazione di marchiatura e ad evitare deformazioni e altri danni agli oggetti (circolare ministeriale n. 10 del 4 giugno 1984), ma in vari casi (ad esempio, casse da orologio, oggetti senza anelli o maglie chiuse) i problemi non risultano del tutto eliminabili.

Può presentarsi infine il rischio di ottenere, inconsapevolmente, una meno efficace tutela della fede pubblica, in quanto la presenza del marchio di rimanenza (che è un marchio di Stato, ancorchè apposto a cura degli interessati) può far ritenere al privato acquirente che l'ufficio abbia con ciò convalidato e quindi garantito tutte le altre indicazioni impresse sull'oggetto, e tra queste l'esattezza del titolo. Il che non è, atteso che la marchiatura di che trattasi non è preceduta da alcuna operazione di saggio: cosa non prevista e del resto ovviamente irrealizzabile. La stessa implicita «autenticazione» del marchio di identificazione del produttore potrebbe risultare non del tutto certa: sia per la mancanza nella fattispecie di precisi elementi di confronto, potendo ogni ufficio trovarsi a dover marchiare oggetti delle più diverse provenienze, sia per le stesse modalità di svolgimento delle operazioni, da attuare, per così dire, «in serie» e quindi non con tutti gli accorgimenti tecnici che è possibile porre in essere in sede, ad esempio, di operazioni di sorveglianza.

Nella pratica attuazione, nessuno dei cennati inconvenienti si è manifestato nei confronti del produttore: l'entità delle giacenze è stata infatti praticamente trascurabile ed ha riguardato solo poche e ben definite zone di produzione; nè le difficoltà tecniche hanno costituito un problema, dato l'affidamento delle operazioni al personale specializzato delle stesse aziende di produzione e l'esame di autenticità dei marchi immediatamente riscontrabile nella presenza dei punzoni originali delle singole aziende.

Invece, per le giacenze presso i commercianti, le gravi difficoltà operative sopra evidenziate hanno reso opportuno riesaminare la validità intrinseca della disposizione che ha previsto l'apposizione obbligatoria del marchio di rimanenza.

In effetti, nessun elemento di garanzia positiva o anche di semplice tutela indiretta,

sotto specie di informazione, è dato di riscontrare nella apposizione del marchio di rimanenza sulle giacenze dei commercianti. La presenza del marchio starebbe unicamente a indicare che l'oggetto è stato realizzato secondo le norme antecedenti alla legge del 1968, ma tale dato è implicito nella presenza stessa del marchio di identificazione nella forma prevista dalla legge del 1934. Nè apparirebbe logico ipotizzare che un eventuale acquirente, ignaro (come senz'altro è possibile, se non addirittura probabile) delle differenze formali e di contenuto tra i marchi rispettivamente previsti dalle due leggi citate, sia invece puntualmente edotto delle caratteristiche e del significato del marchio di rimanenza.

In definitiva, il disposto di che trattasi poteva forse trovare una sua ragion d'essere nel caso delle giacenze dei produttori, non foss'altro che per mettere una sorta di punto fermo dal quale ripartire per ogni successivo controllo alla fonte (attesi gli elementi di diversità introdotti per la fabbricazione dalla legge del 1968: tipi di marchio, tolleranze, esenzioni, eccetera). Non si riscontrano, invece, motivazioni valide nel caso delle giacenze dei commercianti, talchè si potrebbe ritenere che la norma sia stata semplicemente ripresa da quella contenuta nella legge 5 febbraio 1934, n. 305 (articolo 22), senza considerare che in quel contesto essa era razionalmente conseguenziale al fatto che in precedenza non esisteva il «marchio di identi-

cazione» del produttore e che quindi il punto fermo andava posto non solo per la fabbricazione, ma anche per la commercializzazione degli oggetti, e senza rilevare che la stessa legge del 1934 (articolo 22) esonerava dal bollo di rimanenza gli oggetti che già recassero precedenti marchi ufficiali.

L'articolo unico che si propone con l'allegato disegno di legge è volto a modificare l'articolo 29 della più volte citata legge n. 46 del 1968, consentendo la libera vendita delle giacenze di merce dei commercianti, purchè in regola con le norme della precedente legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Nel nuovo articolo 29 è peraltro prevista una specifica cautela (che l'articolo originario lascia invece a non sicure interpretazioni) per gli oggetti già esonerati dall'obbligo del marchio e del titolo ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge del 1934 e non più esonerati secondo la legge del 1968 (gioielli con pietre o perle di valore superiore ad almeno dieci volte quello del metallo). Il caso merita di essere specificamente previsto, in quanto potrebbe costituire una via facilmente percorribile da parte di operatori non corretti per ipotesi di irregolarità, anche fiscali, al di fuori di quelle attinenti alla semplice garanzia dei titoli; irregolarità accertabili solo per vie documentali, giacchè l'assenza del marchio impedirebbe di individuare con tale mezzo la provenienza degli oggetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Articolo 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

3. Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza, purchè in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305».